



*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Coordinamento ISPESL  
Via Cavour 108 – Roma  
Roma 10 ottobre 2006

Al Direttore Generale dell'ISPESL  
Dott. Umberto Sacerdote

E, p.c., agli Iscritti UILPA-UR

a tutto il personale

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 10: autocertificazione buono pasto.

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza della circolare n. 10 del 5 ottobre 2006, a Sua firma, che impone al personale inquadrato nei livelli I – III di autocertificare l'orario di presenza che garantisce il diritto alla corresponsione del buono pasto, dichiarando a quanti buoni hanno diritto.

La circolare fa riferimento, a nostro avviso impropriamente, all'art. 5 comma 2 del CCNL 21 febbraio 2002, che prevede un orario minimo di oltre 6 ore più la pausa pranzo per maturare il diritto all'attribuzione del buono pasto.

Si rappresenta però alla S.V. che ai sensi dell'art. 58, comma 3, del CCNL 21 febbraio 2002, il personale compreso nei tre livelli dei profili di ricercatore e tecnologo è sì tenuto a certificare mensilmente il proprio orario di lavoro, **ma solo per il servizio espletato fuori sede.**

Infatti l'accordo firmato dalle OO.SS. per l'adeguamento del valore unitario del buono pasto, cita esplicitamente quest'ultimo articolo contrattuale.

Per il servizio espletato, e certificato tramite firma o badge, nella propria sede di appartenenza **non è assolutamente possibile** chiedere al personale di assumersi la responsabilità di autocertificare la propria prestazione, a rischio di trasformare una semplice svista in un reato anche penale.

Quanto detto vale a maggior ragione nelle sedi dove esiste un servizio automatizzato di rilevazione delle presenze.

Pertanto, anche perché espressamente vietata dalla normativa vigente la doppia rilevazione delle presenze, ne deriva che **o il personale che autocertifica l'orario di presenza è esentato dalla timbratura del badge, oppure la circolare va immediatamente rettificata, risultando l'autocertificazione valida solo per l'orario svolto in servizio fuori sede.**

Nelle more della rettifica, la scrivente O.S. invita tutti i dipendenti inquadrati nei livelli I – III a non consegnare assolutamente tale autocertificazione per i periodi in cui è stato utilizzato il rilevamento automatico delle presenze tramite timbratura del badge.

Si resta in attesa di una, speriamo rapida, rettifica (ricordando alla S.V. di essere ancora in attesa della rettifica sulla circolare ferie).

Il Coordinamento Nazionale ISPESL  
Marco Di Luigi

